

L'Avvocatura dello stato: sulla messa a norma è competente l'ente locale titolare dell'edificio

Dirigenti senza bollino ma salvi

Non sono sanzionabili se manca il certificato antincendio

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il dirigente scolastico che non provvede all'acquisizione del certificato prevenzione incendi (Cpi) non rischia sanzioni penali. Ma se non adempiono agli obblighi di legge restano assoggettati alla responsabilità civile e amministrativa. Perché l'obbligo di acquisire il Cpi sussiste comunque. Anche se non sono previste sanzioni penali per i dirigenti inadempienti. È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in un parere dell'avvocatura generale dello stato (P. N. 384467) emesso il 13 dicembre scorso in risposta ad alcuni quesiti posti dall'ufficio scolastico del Piemonte.

L'Avvocatura ha spiegato che l'omessa acquisizione non assume rilievo penale perché la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge n. 818/1994: la legge che rinviava al decreto 16.2.1982 per l'individuazione dei soggetti del reato. Non essendo più in vigore la legge, i soggetti elencati nel decreto, se non ottemperano agli obblighi di acquisizione del Cpi non commettono reato. Ma siccome il decreto è comunque in vigore, se non lo rispettano, vanno comunque incontro alle responsabilità civili e amministrative che l'inadempimento comporta.

L'Avvocatura ha chiarito inoltre che il certificato prevenzione incendi, più che attenersi al concreto esercizio dell'attività scolastica, sembrerebbe connesso all'idoneità dell'immobile rispetto all'uso-scuola.

E quindi non è il dirigente scolastico che deve chiederlo, ma l'ente locale proprietario dell'immobile. Al dirigente scolastico spetta, invece, il mero obbligo di predisporre e poi trasferire la documentazione prevista dal decreto legislativo 81/08.

Pertanto, se il dirigente scolastico riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità se lo segnala tempestivamente all'ente locale proprietario.

Se invece i locali scolastici sono locati in quanto di proprietà di un privato, spetta al titolare l'obbligo di adeguare l'immobile che intende locare rispetto alla recente normativa antincendio. E dunque anche l'obbligo di munirlo dell'idonea certificazione richiesta dal decreto legislativo 139/06 e dal decreto del presidente

della repubblica 577/1982.

Secondo l'avvocatura, inoltre, se il certificato prevenzione incendi manca del tutto, i dirigenti scolastici sono comunque esonerati da qualsiasi disponibilità. Non solo sul piano penale, ma anche sotto il profilo civile e amministrativo. Ciò perché, in ogni caso, la chiusura degli edifici scolastici è di stretta competenza del sindaco. L'esonero dalle responsabilità in capo al dirigente scolastico vale anche se nello stesso edificio ci sono più istituzioni scolastiche o plessi appartenenti a diverse istituzioni scolastiche. Anche se si tratta di scuole primarie e secondarie di II grado. In questo caso, infatti, saranno il comune e la provincia ad avere l'obbligo di chiedere il Cpi. Fermo restando che, se si tratta di immobili locati di proprietà di un privato, sarà comunque quest'ultimo a doversene fare carico. In ogni caso, eventuali dichiarazioni congiunte del dirigente scolastico e dell'ente locale proprietario non costituiscono esimenti dai relativi obblighi e responsabilità.

L'avvocatura, infine, ha raccomandato ai dirigenti scolastici di diffidare gli enti locali e i vigili del fuoco qualora il certificato prevenzione incendi dovesse mancare. La diffida va inviata in particolare al sindaco, che è l'unico competente a chiudere l'edificio scolastico. Ma se vi è un pericolo imminente il preside dovrà comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica.

— Riproduzione riservata —

